Codice A1709C

D.D. 18 novembre 2021, n. 986

L.R. n. 5-2018 - Azienda agri-turistico-venatoria "MAGLIONE" - Presa d'atto cambio concessionario -.



ATTO DD 986/A1709C/2021

DEL 18/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: L.R. n. 5-2018 - Azienda agri-turistico-venatoria "MAGLIONE" - Presa d'atto cambio concessionario -

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari".

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le

prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 25 del 6/2/2003 con la quale è stata istituita l'azienda agrituristico-venatoria denominata "Maglione" di ettari 279.00 ubicata nel Comune di Maglione e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, a favore del Sig. Mario Restelli, fino al 31/01/2009;

Vista la determinazione dirigenziale n. 39 del 19/02/2003 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda-agri-turistico venatoria "Maglione" su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 42, fino al 31.01.2009;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 13/01/2009, con la quale, oltre a rinnovare la concessione e la zona addestramento cani fino al 31/01/2018 alle stesse condizioni di cui alle sopracitate determine dirigenziali 25/2003 e 39/2003, si è preso atto della sostituzione del direttore-concessionario Sig. Umberto Pasteris al posto del Sig. Mario Restelli;

Vista la determinazione dirigenziale n. 174 del 24/03/2009, con la quale si è preso atto della sostituzione del direttore-concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Maglione", Sig.ra Pieralda Genta in sostituzione del Sig. Umberto Pasteris, dimissionario;

Vista la determina dirigenziale n. 59 del 17/01/2018 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove cani da caccia di tipo C fino al 31/01/2027 alle stesse condizioni dei precedenti rinnovi;

Vista la determina dirigenziale n. 257 del 19/2/2018, con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti del rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Maglione" di complessivi ettari 279,00 in favore della Sig.ra Pieralda Genta fino all'integrazione della domanda di rinnovo con la prescritta valutazione d'incidenza non prodotta al momento della suddetta domanda;

Vista la determina dirigenziale n. 521 del 8/05/2018 con la quale è stata revocata la sospensione di cui alla sopracitata determina n. 257/2018 in quanto con determina dirigenziale n. 132 del 16/04/2018 del dirigente del Settore Biodiversità e aree naturali è stato espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Maglione";

Vista ora l'istanza AOO A1700A, N. Prot. 00022816 del 31/08/2021 presentata dal Sig. Ferraro Giuseppe, Presidente pro-tempore del Consorzio dei proprietari terrieri "Maglione" che chiede di prendere atto della nomina a nuovo concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Maglione" del Sig. Causone Federico, in sostituzione della dimissionaria Sig.ra Pieralda Genta così come da verbale del consorzio del 21/08/2021 e dalla nota di accettazione del Sig. Causone Federico del 23/08/2021 allegate all'istanza;

Dato atto che nella lettera di dimissioni l'attuale concessionaria Sig.ra Pieralda Genta ha indicato che rimarrà in carica fino al 31/12/2022;

Vista la visura camerale allegata all'istanza dalla quale risulta che Causone Federico è imprenditore agricolo;

Vista la richiesta d'ufficio alla Prefettura competente di Torino PR-

TOUTG_Ingresso_0173521_20211015 relativamente alla quale, nessuna segnalazione di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011" è pervenuta a carico di Causone Federico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011;

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la scheda n. 174 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni 90 dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019.

Ritenuto pertanto, di accogliere l'istanza presentata dal Sig Ferraro Giuseppe, Presidente protempore del Consorzio dei proprietari terrieri "Maglione" che chiede di prendere atto della nomina a nuovo concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Maglione" del Sig. Causone Federico, in sostituzione della dimissionaria Sig.ra Pieralda Genta così come da verbale del consorzio del 21/08/2021 e dalla nota di accettazione del Sig. Causone Federico del 23/08/2021 allegate all'istanza;

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.:
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di prendere atto della sostituzione dell'attuale Concessionario-Direttore dell'Azienda agrituristico-venatoria "MAGLIONE" Sig.ra Pieralda Genta con il Sig. CAUSONE Federico che ha accettato l'incarico, a far data dal 01/02/2022 come risulta dalla lettera di dimissioni della Sig.ra Pieralda Genta:
- Di dare atto che il nuovo Concessionario Sig. CAUSONE Federico sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 59 del 17/01/2018 di rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria e zona cani con facoltà di sparo di tico "C" nonché nella determinazione n. 521 del 8/5/2018 di revoca della sospensione del suddetto rinnovo. Disposizioni e prescrizioni che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico- venatoria denominata "MAGLIONE" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca) Firmato digitalmente da Paolo Cumino